

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00072/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2021, proposto da
Alessandra Iannelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mescia e
Antonio Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, n.210;

contro

Comune di Troia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, Francesco
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore n. 14;

nei confronti

Sabrina Accettulli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1- per quanto e nella parte d'interesse per la ricorrente, della determinazione
del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Troia n. 259 del
23.11.2021 – n. 713 Registro Generale del 23.11.2021 –, avente ad oggetto:

<<**Concorso** per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo 2 amministrativo – Categoria D – Posizione Economica D1 – Approvazione elenco definitivo candidati ammessi ed esclusi>> e, quindi, dell'allegato elenco, nella parte in cui si dispone l'esclusione della ricorrente, perché <<manca sottoscrizione curriculum vitae>>;

2- per quanto e nella parte d'interesse per la ricorrente, della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Troia n. 229 del 3.11.2021 – n. 646 Registro Generale del 3.11.2021 –, avente ad oggetto: <<**Concorso** per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo – Categoria D – Posizione Economica D1 – Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi>> e, quindi, dell'allegato elenco, nella parte in cui si propone l'esclusione della ricorrente perché <<manca sottoscrizione curriculum vitae>>;

3- per quanto e nella parte d'interesse per la ricorrente, della nota p.e.c. del 23.11.2021 Segretario Generale del Comune di Troia, avente ad oggetto. <<Procedure concorsuali – Riscontro sua p.e.c. del 12.11.2021>>, con la quale si comunica di <<confermare la Sua esclusione dal **concorso**>>;

4- per quanto e nella parte d'interesse per la ricorrente, del<<Bando di **concorso** pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo – Categoria “D” – Posizione giuridica di accesso “D1”>> e, più precisamente:

4.1- dell'art. 4 - <<Documenti da allegare alla domanda>>, nella parte in cui si dispone che: <<i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare alla domanda di ammissione: -Curriculum vitae in formato europeo, firmato in calce o digitalmente>>;

4.2- dell'art. 5 - <<Cause di esclusione dal **concorso**>> -, nella parte in cui si dispone che: <<Costituisce causa di esclusione dal **concorso** la ricorrenza di

uno o più dei seguenti casi: d) difetto di sottoscrizione del curriculum vitae o sottoscrizione in difformità di quanto stabilito>>;

5- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Troia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12.1.2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ricorrente impugna la sua esclusione dal **concorso** in epigrafe, motivata in ragione della omessa sottoscrizione del curriculum vitae, estendendo il gravame anche alla clausola di bando che tanto prevede, evidenziandone, l'irragionevolezza;

Ritenuto che:

- la natura autocertificativa della dichiarazione contenuta nel curriculum (come espressamente previsto dal bando), funzionale ad attestare e certificare il possesso dei titoli ivi dichiarati, richieda indefettibilmente la sottoscrizione del dichiarante, restando altrimenti la autocertificazione priva degli effetti suoi propri (il che esclude la omologia con i precedenti giurisprudenziali citati in ricorso);

-la ragionevolezza della clausola escludente in ipotesi di mancata sottoscrizione ed il conseguente provvedimento espulsivo trovano più che sufficiente giustificazione nella peculiare natura autocertificativa sopra evidenziata che prescrive, necessariamente, la sottoscrizione a pena di validità;

- le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità della questione esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12.1.2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO